

JUSO | JS | GS



Jungsozialist*innen Schweiz
Jeunesse socialiste suisse
Gioventù Socialista Svizzera

Statuto della Gioventù Socialista Svizzera

**Adottato dall'Assemblea annuale
della Gioventù Socialista Svizzera del 12 e 13 marzo
2016 (e completato in occasione delle Assemblee
annuali del 12 e 13 marzo 2017, del 17 e 18 marzo
2018, del 9 e 10 febbraio 2019, del 22 e 23 febbraio
2020, del 19 e 20 febbraio 2021, del 19 febbraio 2022,
del 18 febbraio 2023, del 17 e 18 febbraio 2024 e
delle Assemblee annuali straordinarie del 18 giugno
2016 e del 19 giugno 2022)**

www.juso.ch | info@juso.ch

FORMA GIURIDICA

ART. 1

1. Con il nome di Jungsozialist*innen Schweiz (JUSO), Jeunesse socialiste suisse (JS Suisse), Gioventù Socialista Svizzera (GISO), Giuventetgna Socialista Svizra (GSS) è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60ss CCS, in cui si raggruppano le sezioni e le persone iscritte individualmente.
2. La sede dell'associazione è a Berna.
3. Il partito è rappresentato dalla firma collettiva doppia. Hanno diritto di firma la presidenza, la segreteria e la vicesegreteria.

OBBIETTIVI

ART. 2

La Gioventù Socialista Svizzera (GISO Svizzera) aspira a una società socialista. Essa trasmette i concetti socialisti alla gioventù e ne difende gli interessi.

MEZZI

ART. 3

Questi obiettivi devono essere raggiunti attraverso:

1. la mobilitazione di tutta la popolazione;
2. l'uso dell'insieme dei diritti politici;
3. prese di posizione e risoluzioni in forma scritta;
4. la formazione interna e la costruzione di relazioni pubbliche politiche e culturali;
5. la costruzione di relazioni internazionali. Allo stesso tempo, la GISO Svizzera fa parte della Young European Socialist (YES) conformemente allo statuto della YES e della International Union of Socialist Youth (IUSY) conformemente allo statuto della IUSY.

ADESIONE

ART. 4

1. L'adesione è aperta a tutte le persone che hanno un interesse per la realizzazione degli obiettivi descritti all'art. 2, che hanno assolto il dovere di pagare una tassa sociale e che riconoscono lo statuto della GISO Svizzera.
2. Si può rimanere iscritt* alla GISO Svizzera fino all'età di 35 anni. Le sezioni sono libere di fissare un'età diversa inferiore a 35 anni.
3. I membri dei partiti affiliati alla YES o alla IUSY, che soggiornano temporaneamente in Svizzera, ottengono gli stessi diritti delle persone iscritte della GISO Svizzera. Essi o esse possono essere esentati ed esentate dal pagamento della tassa sociale.
4. L'affiliazione ad un'altra organizzazione politica militante, ad eccezione del PS

- Svizzera e delle organizzazioni politiche alleate di altri paesi, è esclusa. Le sezioni possono autorizzare delle eccezioni, se queste ultime sono giustificate. È il comitato direttivo a stabilire se un'organizzazione politica è considerata alleata
5. Le tasse sociali vengono incassate dalla Segreteria centrale della GISO Svizzera.
 6. L'adesione può essere disdetta tramite:
 - a. delle dimissioni per iscritto;
 - b. il mancato versamento di tre tasse sociali consecutive;
 - c. il compimento del trentaseiesimo anno di età;
 - d. l'esclusione
 7. L'affiliazione viene disdetta:
 - a. il 31 maggio seguente alla dimissione scritta;
 - b. il 31 maggio seguente il secondo richiamo di versamento della tassa sociale del terzo anno;
 - c. il 31 maggio seguente la realizzazione del trentacinquesimo anno di età;
 - d. ad effetto immediato in seguito all'esclusione.
 8. Le persone dimissionarie sono tenute a versare la loro tassa sociale fino alla fine della loro affiliazione.
 9. Una sezione cantonale può, per decisione della sua assemblea generale, espellere una persona che violi gli scopi e gli interessi del partito o che abbia ripetutamente espresso o tenuto un comportamento contrario ai valori fondamentali della GISO Svizzera. L'esclusione deve essere confermata dal comitato direttivo della GISO Svizzera, che deve giudicare in base al regolamento. La persona dovrà avere la possibilità di venire ascoltata prima che la decisione venga presa. La decisione sull'esclusione deve essere portata all'attenzione della persona in questione per iscritto e con una motivazione
 10. In caso di esclusione da parte della sezione e di conferma da parte del comitato direttivo, la persona interessata può ricorrere in prima istanza al comitato direttivo della GISO Svizzera e in seconda istanza all'assemblea de* delegat* o all'assemblea generale annuale della GISO Svizzera.

SEZIONI

ART. 5

1. Viene riconosciuta come sezione un gruppo di almeno tre persone iscritte e la cui creazione è validata attraverso l'approvazione dell'Assemblea de* delegat* e delle o dell'Assemblea Annuale.
2. La sezione internazionale, sotto la presidenza della segreteria internazionale, riunisce le persone iscritte alla GISO Svizzera all'estero e che partecipano ad organizzazioni alleate ai sensi dell'art. 4, capoverso 4, e le persone iscritte alla GISO Svizzera da almeno 4 mesi.
3. Fino a quando ci saranno almeno tre persone iscritte che vogliono mantenere attiva una sezione, essa non può essere dissolta.
4. L'Assemblea dei Delegati e delle Delegate o l'Assemblea Annuale decide dell'esclusione di una sezione, le cui azioni sono contrarie agli obiettivi e agli interessi della GISO Svizzera al punto di essere inaccettabili per la GISO Svizzera.

RUOLO DELLA GISO SVIZZERA NEL PARTITO SOCIALISTA SVIZZERO (PS SUISE)

ART. 6

1. Secondo l'art. 9 dello statuto del PS Svizzera, la GISO Svizzera è il movimento giovanile ufficiale del partito.
2. La GISO Svizzera esercita i suoi diritti di rappresentanza all'interno del PS Svizzero.
3. Le sezioni della GISO Svizzera lavorano, se possibile, con le sezioni del PS Svizzera corrispondenti, vale a dire i partiti cantonali del PS Svizzera.
4. Una persona iscritta alla GISO Svizzera può essere iscritta allo stesso tempo al PS Svizzera. Le persone iscritte alla GISO Svizzera che non hanno ancora compiuto 26 anni possono essere esonerate dal pagamento della tassa sociale del PS Svizzero attraverso una richiesta formale da inoltrare al segretariato centrale del PS Svizzera.

ORGANI

ART. 7

Gli organi della GISO Svizzera sono:

1. L'Assemblea Annuale (AA);
2. L'Assemblea dei Delegati e delle Delegate (AD);
3. la Conferenza delle sezioni (CoSe);
4. le Conferenze regionali (CoRe);
5. la Presidenza;
6. il Segretariato centrale e il Vice-Segretariato centrale (SC / VSC);
7. il Comitato direttivo (CD);
8. la Presidenza delle Assemblee;
9. la Direzione editoriale;
10. i Dipartimenti;
11. La revisione dei conti.

PARTITÀ DI GENERE

ART. 8

1. Per le elezioni la quota di persone FLINTA¹ è di almeno la metà dei seggi.
2. La parità di genere in seno al CD si riferisce al totale delle nove persone elette e si applica anche alle elezioni complementari durante le AD, così che almeno quattro dei nove seggi del Comitato direttivo siano sempre occupati da persone FLINTA.
3. Almeno un seggio della Presidenza deve essere attribuito a una persona FLINTA.
4. Durante un'elezione della Segreteria Centrale o della Vicesegreteria Centrale l'obbligo di parità è sospeso fino alla prossima Assemblea Annuale.
5. Nel caso delle Direzioni dei dipartimenti, la quota si riferisce al totale di tutte le persone elette.

¹ Con persone FLINTA, si intende "donne (che di solito significa specificamente donne etero cis), lesbiche, persone inter, persone non binarie e persone trans". (tradotto da: <https://queerlexikon.net/2020/05/30/flint/>). La "A" indica le persone agender.

6. Le cariche vengono elette nell'ordine dell'art. 9 cpv. 14 e dell'art. 11, cpv. 9.

LINGUE NAZIONALI

ART. 8A

1. Le quattro lingue nazionali devono essere, per quanto possibile, rappresentate negli organi della GISO Svizzera.
2. Le Assemblee della GISO Svizzera devono essere organizzate in modo da poter essere comprese da tutte le persone iscritte.
3. Le prese di posizione e le risoluzioni in forma scritta della GISO Svizzera sono pubblicate in tedesco, francese e italiano.
4. Nella Presidenza e nella Vicepresidenza devono essere rappresentate almeno due regioni linguistiche.
5. Nella direzione del Dipartimento «Rafforzamento delle sezioni» devono essere rappresentate almeno due regioni linguistiche.

ASSEMBLEA ANNUALE (AA)

ART. 9

1. L'AA è l'organo supremo della GISO Svizzera.
2. Essa si riunisce una volta all'anno sotto convocazione del Comitato direttivo.
3. L'AA si compone di:
 - a. tutte le persone delegate delle sezioni che hanno diritto di voto;
 - b. tutte le persone del Comitato direttivo che hanno diritto di voto;
 - c. tutte le altre persone iscritte alla GISO Svizzera che hanno diritto di parola;
 - d. persone invitate come ospiti.
4. Ogni sezione ha diritto a cinque persone delegate. Se una sezione ha più di 15 rappresentanti, ha diritto a un seggio supplementare ogni cinque persone supplementari iscritte alla sezione.
5. Scadenze
 - a. Le risoluzioni, proposte, emendamenti e candidature devono essere depositati almeno ventun giorni prima dell'AA. Tutti i documenti emendabili devono essere consegnati quarantadue giorni prima dell'AA. L'AA può prolungare queste scadenze a posteriori.
 - b. Prima che le prese di posizione (documenti emendabili) possano essere presentate a un'assemblea annuale, devono essere state oggetto di una mozione per la stesura della stessa presa di posizione poi adottata da un'AA o un'AD, con eccezione per le prese di posizione presentate dal GL.
7. Risoluzioni e mozioni possono essere depositati da:
 - a. l'Assemblea de* delegat*;
 - b. il Comitato direttivo;
 - c. la Conferenza delle sezioni;
 - d. la conferenza regionale;
 - e. una sezione;
 - f. un dipartimento;
 - g. un gruppo di almeno cinque persone iscritte.

8. Risoluzioni, proposte, emendamenti e candidature sono disponibili alle sezioni almeno quattordici giorni prima dell'AA.
9. Un regolamento di Assemblea regola l'AA. Esso è approvato all'inizio dell'AA.
10. Un terzo delle persone aventi diritto di voto possono esigere un'elezione o una votazione segreta. Nella misura in cui lo statuto non prevede disposizioni particolari, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dall'AA.
11. Per lanciare un'iniziativa popolare federale sono necessari almeno i due terzi dei voti di tutte le persone delegate presenti e almeno 200 persone delegate presenti all'assemblea annuale.

COMPITI DELL'AA

ART. 9A

I compiti dell'AA sono:

1. l'elaborazione delle prese di posizione e delle risoluzioni scritte;
2. l'elaborazione delle raccomandazioni di voto;
3. la presa di decisioni che concernono il sostegno alle iniziative e ai referendum popolari;
4. l'istituzione di Gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 18;
5. l'adozione di un rapporto di attività del Segretariato centrale;
6. l'adozione di un rapporto annuale del Comitato direttivo;
7. l'approvazione dei conti e del budget;
8. la determinazione dell'ammontare delle tasse sociali annuali delle persone iscritte e la loro ripartizione;
9. le modifiche dello statuto;
10. l'ammissione o l'esclusione delle sezioni ai sensi dell'art. 5. L'esclusione di una sezione richiede una maggioranza di 2/3;
11. l'esclusione di persone iscritte, ai sensi dell'art. 4;
12. l'approvazione dei regolamenti interni su tematiche specifiche;
13. la decisione sui progetti su scala nazionale;
14. l'elezione
 - a. della Presidenza (1 persona);
 - b. del Segretariato Centrale (1);
 - c. del Vice-Segretariato Centrale (1);
 - d. del Comitato direttivo (6);
 - e. della vicepresidenza (2);
 - f. della Presidenza delle Assemblee (4);
 - g. dei revisor*i e delle revisore* dei conti (2);
 - h. dei e delle rappresentanti della GISO Svizzera ai congressi del PS Svizzero (12);
 - i. della rappresentanza sostitutiva della GISO Svizzera all'Assemblea dei delegati e delle delegate e al Congresso del Partito del PS Svizzera (4),
 - j. dei e delle rappresentanti della GISO Svizzera al Congresso della YES (12);
 - k. dei e delle rappresentanti della GISO Svizzera alla IUSY (4);
 - l. della rappresentanza sostitutiva della GISO Svizzera alle assemblee de* delegat* e ai Congressi del PS Svizzero (4);

- m. della rappresentanza della GISO Svizzera negli organi di altre organizzazioni;
- n. della direzione dei dipartimenti;
- o. dei comitati dei dipartimenti;
- p. della Direzione editoriale (4).

ASSEMBLEA ANNUALE STRAORDINARIA (AAS)

ART. 10

L'Assemblea de* delegat*, il Comitato direttivo, cinque sezioni o cinquanta persone iscritte alla GISO Svizzera possono chiedere la convocazione di un'Assemblea Annuale Straordinaria.

ASSEMBLEA DE* DELEGAT* (AD)

ART. 11

1. L'AD si riunisce almeno quattro volte all'anno sotto convocazione del Comitato direttivo.
2. L'AD è composta da:
 - a. le persone delegate delle sezioni aventi diritto di voto;
 - b. le persone appartenenti al Comitato direttivo aventi diritto di voto;
 - c. tutte le persone iscritte alla GISO Svizzera aventi diritto di parola;
 - d. le persone invitate;
3. Ogni sezione ha diritto a 5 delegat*. Nel caso in cui una sezione si componga da più di 15 persone iscritte, essa ha diritto a un* delegat* supplementare ogni cinque persone iscritte e per l'ultima frazione oltre questo numero.
4. Scadenze
 - a. Le risoluzioni, le proposte, gli emendamenti e le candidature devono essere depositate almeno quattordici giorni prima dell'AD. Tutti i documenti emendabili devono essere consegnati almeno trentacinque giorni prima l'AD. L'AD può prolungare queste scadenze a posteriori.
 - b. Prima che le prese di posizione (documenti emendabili) possano essere presentate a un'assemblea annuale, devono essere state oggetto di una mozione per la stesura della stessa presa di posizione poi adottata da un'AA o un'AD, con eccezione per le prese di posizione presentate dal CD.
5. Questi interventi possono essere depositati da:
 - i. il Comitato direttivo;
 - ii. la Conferenza delle sezioni;
 - iii. la conferenza regionale;
 - iv. una sezione;
 - v. un dipartimento;
 - vi. un gruppo di almeno 5 persone iscritte.
6. Risoluzioni, proposte, emendamenti e candidature sono divulgate alle sezioni almeno dieci giorni prima dell'AD.
7. Un regolamento interno regola l'AD. Esso deve essere approvato all'inizio dell'AD.

8. Un terzo delle persone aventi diritto di voto possono esigere un'elezione o una votazione segreta. Nella misura in cui questo statuto non prevede disposizioni particolari, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dall'AD.
9. Per lanciare un'iniziativa popolare federale sono necessari almeno i due terzi dei voti di tutte le persone delegate presenti e almeno 200 persone delegate presenti all'assemblea annuale.

COMPITI DELL'AD

ART. 11A

L'AD esercita i suoi compiti nel limite delle decisioni dell'AA. I compiti dell'AD sono:

1. l'elaborazione di prese di posizione e di risoluzioni in forma scritta;
2. la presa di decisioni concernenti le raccomandazioni di voto;
3. il sostegno alle iniziative e ai referendum popolari;
4. l'ammissione o l'esclusione di sezioni ai sensi dell'art. 5, con una maggioranza di due terzi;
5. l'esclusione di persone iscritte ai sensi dell'art. 4, con una maggioranza di due terzi;
6. la presa di decisioni riguardo e i regolamenti;
7. la decisione sui progetti a livello nazionale;
8. l'elezione:
 - a. del Segretariato centrale (1 persona);
 - b. del Vice-Segretariato centrale (1);
 - c. della Vice-Presidenza (2);
 - d. di una sostituzione della presidenza dell'assemblea dimissionaria, di revisori* e revisore* dei conti, delle persone rappresentanti ai congressi del PS Svizzero e delle loro persone sostitute, e di eventuali persone sostitute in caso di dimissioni del comitato direttivo;
 - e. dei e delle rappresentanti della GISO Svizzera al Congresso della YES (12);
 - f. dei e delle rappresentanti della GISO Svizzera al Congresso della IUSY (4);
 - g. della rappresentanza della GISO Svizzera negli organi di altre organizzazioni;
 - h. delle direzioni di dipartimento;
 - i. della direzione editoriale.

ASSEMBLEA DE DELEGAT* STRAORDINARIA (ADS)

ART. 12

Il Comitato direttivo, tre sezioni o trenta persone iscritte alla GISO Svizzera possono chiedere la convocazione di un'AD straordinaria.

CONFERENZA DELLE SEZIONI (CoSe)

ART. 13

1. La CoSe si riunisce almeno tre volte all'anno sotto convocazione del Comitato direttivo.
2. La CoSe delibera su questioni organizzative e amministrative. La CoSe non ha potere decisionale.
3. Una rappresentanza dei comitati delle sezioni è tenuta a partecipare alla CoSe.

CONFERENZE REGIONALI (CoRe)

ART. 13A

1. Le Conferenze regionali si riuniscono almeno tre volte all'anno sotto convocazione della direzione della CoRe o dal membro del Comitato direttivo responsabile.
2. Le CoRe permettono alle sezioni della GISO Svizzera di organizzarsi e di condividere delle informazioni, favorendo così il lavoro comune. Esse permettono anche alle sezioni di portare delle rivendicazioni comuni. Le CoRe non hanno potere decisionale.
3. Le sezioni convocate sono tenute a presentare almeno una persona rappresentante ad ogni CoRe.
4. Il funzionamento delle CoRe è precisato nel regolamento adottato dalla rispettiva CoRe.

PRESIDENZA

ART. 14

1. Il mandato di elezione della Presidenza dura un anno, ed una persona può essere rieletta per un massimo di tre volte in totale. Se la Presidenza deve lasciare la carica nel corso dei due anni che precedono la fine della legislatura dell'Assemblea Federale, essa può essere rieletta per altri due anni.
2. Le attività della Presidenza sono, in particolare, la rappresentanza verso l'esterno, la direzione del Comitato direttivo in collaborazione con il Segretariato centrale e la rappresentanza della GISO Svizzera in seno al PS Svizzera.
3. La presidenza siede anche nella presidenza del PS Svizzero secondo l'art. 16 degli Statuti del PS Svizzero.
4. I compiti della Presidenza sono fissati in un cahier des charges.
5. Per quel che concerne il lavoro mediatico e la rappresentanza, nessuna decisione che compete l'Assemblea de* delegat* o l'Assemblea Annuale deve essere annunciata prima della presa di decisione. Questo concerne in particolare il sostegno alle iniziative e ai referendum popolari. Inoltre, per evitare malintesi, l'annuncio di progetti, punti all'ordine del giorno o decisioni imminenti è escluso.

SEGRETARIATO CENTRALE (SC) E VICE- SEGRETARIATO CENTRALE (VSC)

ART. 15

1. Il SC e il VSC sono eletti per un mandato di due anni. L'elezione o la rielezione ha luogo in occasione dell'Assemblea de* delegat* o dell'Assemblea Annuale che segue la scadenza del mandato di due anni.

2. I compiti del SC e del VSC sono fissati in un cahier des charges.
3. Le condizioni di lavoro del SC e del VSC, e in particolare quel che concerne il tempo di lavoro, il periodo di prova, le vacanze, le dimissioni prima della fine del mandato e le compensazioni sono regolate dal contratto di lavoro.
4. Il SC è membro del Comitato nazionale del PS Svizzera ai sensi dell'art. 15 degli statuti del PS Svizzera.
5. Le sezioni sono debitamente tenute al corrente dei servizi offerti dal segretariato.

COMITATO DIRETTIVO (CD)

ART. 16

1. Il Comitato direttivo (CD) è composto dalla Presidenza, dal Segretariato centrale, dal Vice-Segretariato centrale e da sei membri liberamente eletti. I membri del Comitato direttivo hanno gli stessi diritti.
2. I membri liberamente eletti lo sono per un mandato di un anno.
3. I compiti del CD sono, in particolare, la gestione degli affari in corso, la preparazione e l'esecuzione delle decisioni dell'AD e dell'AA, l'assunzione del personale del segretariato della GISO Svizzera, così come la rappresentanza verso l'esterno. Inoltre, il CD è responsabile delle finanze della GISO Svizzera.
4. Le persone elette nel CD ricevono, per le loro attività, delle compensazioni di massimo 600 franchi all'anno per persona.
5. Nessuna decisione dell'AD o dell'AA può essere annunciata prima che la presa di decisione abbia avuto luogo. Questo concerne in particolare la presa di decisioni concernente il sostegno a iniziative e referendum popolari. Inoltre, per evitare malintesi, l'annuncio di progetti, punti all'ordine del giorno o di decisioni imminenti è escluso. Il CD rende pubblico il suo lavoro durante le Assemblee.
6. Le persone liberamente elette nel CD si organizzano in modo autonomo:
 - a. Una persona liberamente eletta dirige il Segretariato internazionale della GISO Svizzera. Ella o egli è responsabile delle relazioni internazionali.
 - b. Un membro liberamente eletto partecipa al comitato nazionale del PS Svizzero ai sensi dell'ART. 15. Insieme alla presidenza, questa persona è responsabile della rappresentanza degli interessi della GISO Svizzera in seno al PS Svizzera.
7. Due delle persone liberamente elette vengono elette alla Vice-Presidenza della GISO Svizzera.
8. Le persone appartenenti al Comitato direttivo rendono pubblici i loro rapporti di interesse.

DIPARTIMENTI

ART. 17

1. I dipartimenti sono responsabili di una specifica parte operativa del lavoro della GISO Svizzera.
2. Ci sono i dipartimenti "Internazionale", "Rafforzamento delle sezioni" e "Formazione".

3. I dipartimenti funzionano in modo autonomo. I dipartimenti dovrebbero alleggerire il CD e offrire alle persone iscritte alla GISO più esperte e a quelle più giovane l'opportunità di essere coinvolte* a livello nazionale.
4. Il dipartimento "Internazionale" ha un comitato di dipartimento con tre membri* eletti aggiuntivi.
5. Il Comitato Direttivo elegge i/le* membri* del dipartimento "Formazione".
6. I compiti esatti dei dipartimenti sono definiti in una corrispondente lista dei compiti.

DIREZIONE

ART. 17A

1. I dipartimenti sono gestiti dalla direzione di dipartimento. La direzione di dipartimento è responsabile dei compiti operativi del dipartimento e, insieme alla persona responsabile del Comitato Direttivo, della composizione del dipartimento.
2. La direzione di dipartimento è eletta dall'AA o dall'AD. La rielezione avviene annualmente da parte dell'AA.
3. Nel comitato direttivo c'è una persona responsabile per ogni direzione di dipartimento.
4. Le competenze della direzione del dipartimento sono definite in una lista dei compiti.

PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

ART. 18

1. La Presidenza delle Assemblee è composta da quattro persone. Essa è responsabile di condurre tutte le Assemblee della GISO Svizzera. La Presidenza è tenuta a seguire lo statuto ed i regolamenti delle Assemblee.
2. La Presidenza deve comporsi di almeno due persone FLINTA² e deve poter comunicare in tedesco e in francese.
3. I suoi compiti sono regolati in un regolamento.

REDAZIONE

ART. 19

1. La GISO Svizzera dispone di un organo di stampa cartaceo e *online*. I contenuti sono prodotti da una Redazione.
2. Tutte le regioni linguistiche della Svizzera sono, se possibile, rappresentate nella Redazione.
3. La Redazione dispone di libertà editoriale. In caso di pubblicazione di un articolo il cui tenore contraddice le posizioni della GISO Svizzera, questo deve essere sottolineato.
4. Le persone che partecipano alla redazione vengono nominate dalla direzione

² Con persone FLINTA, si intende "donne (che di solito significa specificamente donne etero cis), lesbiche, persone inter, persone non binarie e persone trans". (tradotto da: <https://queerlexikon.net/2020/05/30/flint/>). La "A" indica le persone agender.

editoriale.

5. I compiti della Redazione sono regolati in un regolamento.
6. La redazione può suddividersi in redazioni regionali.

DIREZIONE EDITORIALE (DE)

ART. 19A

1. La direzione editoriale è composta da due persone della Svizzera tedesca e da due persone della Svizzera latina.
2. Le persone partecipanti alla direzione editoriale hanno pari diritti.
3. Le persone partecipanti alla direzione editoriale vengono elette per un mandato di un anno.
4. I compiti della direzione editoriale includono la gestione della redazione, l'organizzazione dei contenuti stampati e digitali, la revisione degli articoli, le decisioni finali sui contenuti e le comunicazioni con il comitato direttivo.
5. Una maggioranza congiunta tra il comitato direttivo e la direzione editoriale può vietare la pubblicazione di un articolo.
6. Le persone partecipanti alla direzione editoriale possono essere rimosse dall'incarico per decisione dell'AD, dell'AA, o dell'AA straordinaria.

GRUPPI DI PROGETTO

ART. 20

1. I gruppi di progetto sono gruppi di lavoro specifici e limitati nel tempo.
2. Il Comitato Direttivo e/o la direzione di dipartimento sono responsabili della creazione di un gruppo di progetto, del mandato preciso e della selezione della direzione del gruppo di progetto.
3. Le persone iscritte alla GISO e le sezioni possono anche richiedere la creazione di un gruppo di progetto al CD o alle assemblee della GISO Svizzera.

COMBATTERE LA VIOLENZA SESSUALIZZATA

ART. 21

1. La GISO Svizzera adotta misure appropriate per combattere la violenza sessualizzata all'interno del partito.
2. La GISO Svizzera dispone di una struttura che supporta le persone colpite, il comitato direttivo e le sezioni nei casi di violenza sessualizzata.
3. Questa struttura avrà la competenza di adottare misure per proteggere le vittime e le persone iscritte al partito. Le competenze sono regolamentate da un regolamento.

CONSULTAZIONE GENERALE DELLA BASE

ART. 22

1. Su proposta di almeno due terzi delle persone aventi diritto di voto presenti all'AA, o di tre quarti delle persone aventi diritto di voto presenti a un'AD, le decisioni dell'AA o dell'AD possono essere sottoposte a una consultazione generale delle persone iscritte.
2. La consultazione generale della base ha luogo durante le tre settimane che seguono l'Assemblea.
3. La consultazione generale delle persone iscritte è diretta dall'ufficio elettorale dell'Assemblea richiedente, così come dalla Segreteria centrale e dalla Vicesegreteria centrale.

FINANZE

ART. 23

1. La GISO Svizzera si procura i suoi mezzi finanziari attraverso:
 - a. la percezione delle tasse sociali delle persone iscritte;
 - b. le somme devolute alla GISO Svizzera dal PS Svizzera secondo l'art. 9 capoverso 4 dello statuto di quest'ultimo;
 - c. le donazioni da terzi.
2. La provenienza e la somma delle donazioni che superano i 10'000 franchi sono rese pubbliche sul sito web e nel rapporto annuale.

POSTI DI LAVORO

ART. 24

L'offerta di posti di lavoro e la pubblicazione dei rispettivi concorsi sono regolate da un regolamento.

SCIoglimento

ART. 25

1. La GISO Svizzera può essere sciolta da una risoluzione di un'assemblea annuale con una maggioranza di due terzi.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio della GISO Svizzera andrà alle sezioni. Se non ci saranno più sezioni, il patrimonio va alla PS Svizzero. Quest'ultimo utilizzerà il denaro per sostenere l'eventuale rifondazione della GISO Svizzera.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

Questo statuto è stato approvato dall'Assemblea annuale straordinaria a Berna del 17 e 18 febbraio 2024, in occasione di una revisione parziale dello stesso, ed entra in vigore immediatamente.

Nicola Siegrist

La Presidenza



Dario Bellwald, Julia Iten, Julien Berthod,
Amivi Akassi

La Presidenza dell'Assemblea

